

Percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore educativo di nido familiare-tagesmutter

Rettifica parziale della determinazione n. 91 del 25 settembre 2018 Determinazione n. 103 del 10/10/2018

Convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Cooperativa Sociale Il Sorriso per lo svolgimento della pratica professionale prevista dal percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter. Rettifica parziale della determinazione n. 91 del 25 settembre 2018 e riapprovazione dell'allegato 1 parte integrante la citata determinazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 105/2018-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 103 DI DATA 10 Ottobre 2018

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

Convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Cooperativa Sociale Il Sorriso per lo svolgimento della pratica professionale prevista dal percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter. Rettifica parziale della determinazione n. 91 del 25 settembre 2018 e riapprovazione dell'allegato 1 parte integrante la citata determinazione.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00132

Pag 1 di 3

Num. prog. 1 di 15

Premesso che:

- Vista la determinazione del Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 91 del 25 settembre 2018;
- visto in particolare, l'allegato 1 parte integrante alla citata determinazione, che approva lo schema di convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Cooperativa Sociale Il Sorriso per lo svolgimento della pratica professionale prevista dal percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter indetto con determinazione n. 111 del 27 novembre 2017 e il "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni", parte integrante lo schema di convenzione;
- accertato che, agli articoli 2 e 6 del citato contratto, sono stati riportati per mero errore materiale dati non attinenti al contratto;
- si procede con il presente atto a correggere i citati articoli e a riapprovare integralmente l'allegato 1 della determinazione n. 91 del 25 settembre 2018;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003 e ss.mm.;;
- visti, in particolare, i requisiti di accesso del personale operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter valevoli per la provincia di Trento di cui alla citata deliberazione;
- visti i provvedimenti del Servizio infanzia e istruzione del primo grado citati in premessa;

DETERMINA

1. di rettificare, per le motivazioni sopraesposte, gli articoli 2 e 6 contenuti nel "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" parte integrante all'allegato 1 della Determinazione del Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 91 del 25 settembre 2018;
2. di riapprovare integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato 1 di cui al precedente punto 1);
3. di confermare nelle altre parti, per quanto non riformato con il presente provvedimento, la propria determinazione n. 91 di data 25 settembre 2018.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00132

Pag 2 di 3 MP - MSG

Num. prog. 2 di 15

001 Allegato 1 schema di convenzione Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2018-S167-00132

Pag 3 di 3

Num. prog. 3 di 15

Allegato 1)

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI 80 ORE DI PRATICA PROFESSIONALE NELL'AMBITO
DEL PERCORSO FORMATIVO INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO
INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO N. 111 DEL 27 NOVEMBRE 2017

tra - la Provincia Autonoma di Trento, piazza Dante, qui rappresentata dal dott. Ceccato Roberto in qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado, dora in avanti soggetto promotore - e Tagesmutter del Trentino Il Sorriso Società Cooperativa sociale onlus, con sede legale a Trento in Via Zambra 11, dora in poi denominata soggetto ospitante, rappresentata da Rosangela Schiappacasse, in qualità di Presidente Premesso che Con atto del Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 111 del 27 novembre 2017 e s.m., - in attuazione di quanto prescritto al punto 5 del paragrafo C.2. dell'allegato 2 parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003 e ss.mm. - è stato indetto un percorso formativo per il conseguimento della qualifica professionale necessaria per lavorare come operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter nei servizi del sistema disciplinato dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4. Nell'ambito delle 500 ore complessive, il percorso formativo prevede un periodo di pratica professionale di approfondimento di non meno di 100 ore.

Le modalità di svolgimento di 80 di queste 100 ore di pratica professionale sono regolate dalla presente convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Trento, nella sua veste di soggetto promotore, e Tagesmutter del Trentino Il Sorriso Società Cooperativa sociale onlus, in qualità di soggetto ospitante.

Si conviene quanto segue articolo 1

(Oggetto della convenzione)

Lespletamento del periodo di pratica professionale è parte integrante del programma del percorso formativo di cui alla determinazione Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n.

111 del 27 novembre 2017 e s.m.- e propedeutico al conseguimento della qualifica di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter. Si distingue per gli obiettivi formativi dalla pratica Num. prog. 4 di 15 lavorativa diretta e non prevede erogazione di alcuna indennità di partecipazione. Non costituisce a nessun titolo rapporto di lavoro: i tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e non possono essere loro assegnate attività non congruenti con gli obiettivi indicati nel progetto formativo generale.

La pratica professionale ha lo scopo di favorire l'approfondimento della particolarità della funzione educativa attraverso l'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali mediante la conoscenza nel contesto operativo specifico del nido familiare.

La Cooperativa Tagesmutter del Trentino Il Sorriso si impegna ad ospitare a titolo gratuito presso le proprie strutture dislocate sul territorio provinciale le n. 22 partecipanti al percorso formativo indicate dall'Ufficio Infanzia del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado (Provincia Autonoma di Trento) di seguito denominate tirocinanti, per fornire loro un'esperienza formativa sul campo. I nidi familiari interessati quali sedi per la pratica professionale sono stati individuati congiuntamente dalla Cooperativa il Sorriso e dall'Ufficio Infanzia.

articolo 2

(Il progetto formativo generale)

Il periodo di pratica professionale si realizza sulla base di un progetto formativo generale redatto dal Soggetto promotore e che ciascun tirocinante assume a riferimento. Il progetto definisce in particolare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di attuazione della pratica professionale, nonché diritti e doveri delle parti coinvolte.

articolo 3

(Il soggetto promotore)

Il soggetto promotore assume i seguenti impegni:

- predispone e stipula la convenzione per la realizzazione di 80 ore di pratica professionale previste dal programma del percorso formativo per il conseguimento della qualifica di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter;
- redige il progetto formativo generale per l'espletamento della pratica professionale;
- forma i tirocinanti sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. I soggetti beneficiari di iniziative formative professionalizzanti che prevedono la conoscenza diretta del mondo del lavoro sono equiparati ai lavoratori e, come tali, sono destinatari delle misure di tutela della salute e sicurezza, nonché sono soggetti agli obblighi informativi e formativi. Per i tirocinanti non già in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 37 del D. Lgs 81/08 sono state Num. prog. 5 di 15

organizzate due giornate di aula per la formazione generale e per la formazione specifica alla mansione che si sono tenute in data 11 e 12 settembre 2018;

- segnala al Servizio provinciale competente in materia di lavoro i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che i tirocinanti vengano adibiti ad attività non previste dal progetto formativo o comunque svolgano attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- cura il monitoraggio complessivo dello svolgimento della pratica professionale e individua a tal fine un referente per la tenuta dei contatti con il soggetto ospitante.

articolo 4

(Il soggetto ospitante)

Il soggetto ospitante assume i seguenti impegni:

- individua tra i propri lavoratori un referente che segue l'andamento generale dell'esperienza dei tirocinanti all'interno delle diverse sedi operative, supporta le singole Tagesmutter per la resa degli esiti della pratica professionale e tiene i contatti con il soggetto promotore;
- collabora a definire le condizioni organizzative funzionali alla realizzazione del progetto formativo e all'attuazione degli obiettivi di apprendimento;
- assicura nei singoli nidi familiari un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008. Informa i tirocinanti di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e dei nominativi e delle attribuzioni in capo ai vari soggetti della linea aziendale per la sicurezza;
- comunica al soggetto promotore, entro il giorno successivo, gli infortuni, le interruzioni avvenute prima della scadenza del termine previsto o la sospensione del periodo di pratica professionale.

articolo 5

(Il tirocinante)

I tirocinanti saranno accolti presso le strutture individuate per lo svolgimento delle 80 ore di pratica professionale a partire dal 1° ottobre 2018 e fino al 19 ottobre 2018, secondo il calendario che sarà loro distribuito nella giornata formativa di preparazione al tirocinio.

Ogni tirocinante:

- si impegna per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo generale;
- si attiene alle indicazioni fornite dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, nonché dalla Tagesmutter del nido familiare sede della pratica professionale;
- rispetta il calendario e gli orari con responsabilità e puntualità. Ogni tirocinante viene munito di un registro delle presenze che dovrà essere reso all'Ufficio infanzia per il computo Num. prog. 6 di 15 delle presenze/assenze ai fini del rilascio della qualifica professionale. Eventuali assenze devono rientrare nella percentuale massima ammessa rispetto al monte ore totale (pari al 20% su 500). L'avvenuta frequenza quotidiana viene certificata sul registro delle presenze da ciascun tirocinante e controfirmata dalla Tagesmutter del nido familiare;
- rispetta le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni,

istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

- mantiene la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo.

articolo 6

(Assicurazione e comunicazioni obbligatorie)

Il soggetto promotore provvede ad assicurare le tirocinanti per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa già impegnata nel settore con la Provincia. La copertura assicurativa comprende anche le attività svolte al di fuori della sede del soggetto ospitante ed è estesa alle iniziative formative di completamento delle 100 ore di pratica professionale, individuate nel programma del percorso formativo per il conseguimento della qualifica, aventi carattere conoscitivo di altre tipologie di servizi del sistema educativo per l'infanzia.

Il soggetto ospitante si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento delle ore di pratica professionale nelle strutture di nido familiare, levanto al soggetto promotore entro i tempi previsti dalla normativa vigente che a sua volta fa da intermediazione con gli istituti assicurativi.

Il soggetto promotore garantisce gli adempimenti amministrativi volti ad assicurare le corsiste contro gli infortuni sul lavoro presso Inail avvalendosi del soggetto ospitante con il quale verrà regolata la prestazione di servizio.

articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

Tagesmutter del Trentino Il Sorriso Società Cooperativa sociale onlus è nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il rapporto è disciplinato con specifico contratto di nomina predisposto dalla Provincia autonoma di Trento, allegato alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa.

I dati concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della stessa vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione.

Num. prog. 7 di 15

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei soggetti firmatari.

Per il soggetto promotore

•
Legale rappresentante timbro e firma data, _____

Per il soggetto ospitante

•
Legale rappresentante timbro e firma data, _____

Num. prog. 8 di 15

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n.15 C.F. 00337460224, rappresentata dal dott. Roberto Ceccato, nato a Trento il 15/08/1961, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado, che interviene e agisce in nome e per conto della Provincia autonoma di Trento Titolare del trattamento di dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza;

e Tagesmutter del Trentino Il Sorriso Società Cooperativa sociale onlus, con sede legale a Trento in Via Zambra 11 p.Iva 00690910229, rappresentata dalla sig.ra Rosangela Schiappacasse, che interviene e agisce in qualità di Presidente e legale rappresentante della suddetta Cooperativa di seguito, congiuntamente, le "Parti".

Premesso che:

- tra la Provincia autonoma di Trento e Tagesmutter del Trentino e Il Sorriso Società Cooperativa sociale onlus di seguito denominata Cooperativa Il Sorriso intercorre una convenzione per l'pletamento di un periodo di pratica professionale a favore dei partecipanti al percorso formativo per il conseguimento della qualifica professionale di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter indetto con

determinazione del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 111 del 27 novembre 2017 e s.m..

- tale rapporto implica, necessariamente, il trattamento, da parte della Cooperativa Il Sorriso di dati personali di cui la Provincia autonoma di Trento è Titolare del trattamento;

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) "si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione";

Num. prog. 9 di 15

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...";

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";

- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, "...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...";

- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il "Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento";

- considerato che, tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;

Tutto ciò premesso e considerato,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue.

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con il presente contratto (di seguito, il "Contratto") la Provincia autonoma di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), nomina Il Sorriso Società Cooperativa sociale onlus di seguito denominata anche Cooperativa Il Sorriso, "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile"). Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto - con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile - della predetta normativa comunitaria, della Num. prog. 10 di 15 relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono dati comuni relativi ai partecipanti al percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter coinvolti nello svolgimento di un periodo di pratica professionale.

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente al fine di organizzare l'esplicitamento del periodo di pratica professionale presso i nidi familiari-Tagesmutter della Cooperativa Il Sorriso a favore dei partecipanti al percorso formativo indetto con determinazione del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 111 del 27 novembre 2017 e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, le operazioni necessarie per il perseguimento delle citate finalità (quali registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, nonché le operazioni espressamente autorizzate dal Titolare).

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale

obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 - In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali (ad esempio, di riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

Num. prog. 11 di 15

- garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello 'standard' di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, nonché alla nomina dei necessari Amministratori di Sistema;

- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Privacy Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;

- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("Data privacy impact assessment", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa comunicazione all'Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi.

Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

Num. prog. 12 di 15

f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del Data Privacy Officer (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd.

27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli

Amministratori di Sistema;

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

j) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e,

quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità

automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Num. prog. 13 di 15

Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il ("sub-Responsabile")) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare.

Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori subResponsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale subResponsabile, un contratto (o altro atto giuridico) analogo al presente Contratto - stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico - imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Contratto (e in ogni altro atto giuridico o addendum intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento,

nonché della relativa disciplina nazionale. Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 - In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 - Il Contratto avrà termine a conclusione dell'espletamento del periodo di pratica professio-

nale Art. 7 - Per ogni controversia riguardante il presente Contratto è competente il Foro di Trento.

Num. prog. 14 di 15

Provincia autonoma di Trento

luogo e data

...

COOPERATIVA IL SORRISO

. luogo e data

...

Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., accetta e sottoscrive espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 - diligenza professionale Art. 4 - restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi Art. 5 - limitazione di responsabilità (manleva)

Art. 5 limitazione della responsabilità (manleva)

Art. 7 Foro competente Num. prog. 15 di 15